

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni, con strade,
nel Comune di Corzoneso (zona collina e monti)

(del 22 settembre 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con vostro decreto del 14 gennaio 1963 avete approvato il progetto e preventivo di massima del raggruppamento dei terreni, con strade, nella zona di collina e monti del Comune di Corzoneso.

La Commissione della Gestione nel suo rapporto del 9 gennaio 1963 (relatore defunto cons. avv. S. Jolli) così si esprimeva:

« Il progetto e preventivo di massima per il R.T. nel Comune di Corzoneso è l'ultimo che viene presentato per la completazione del raggruppamento nella Valle di Blenio. Con questo, tutto il comprensorio del Distretto sarà assoggettato alla legge sui raggruppamenti, così che fra qualche anno esso potrà fruire del regime del registro fondiario definitivo, ciò che, oltre ai benefici economici, costituirà un traguardo di grande rilevanza giuridica.

Il Comune di Corzoneso, fra i più belli della valle, discosto dalla cantonale principale, è circondato da una campagna molto fertile e le famiglie che vivono del provento dell'agricoltura sono ancora numerose.

Il villaggio è meta, durante la bella stagione, di molti turisti e parecchie famiglie cittadine ne fanno luogo di vacanza, ed è indubbio che anche qui il R.T. con le strade che vi sono connesse contribuirà allo sviluppo, oltre che dell'agricoltura, anche del turismo.

Il progetto sembra essere studiato con diligenza e raziocinio e con quella economia sempre raccomandata ai geometri progettisti ».

Come già rilevato nel messaggio n. 1109 dell'11 dicembre 1962 che accompagnava il progetto di massima, il Comune di Corzoneso è stato il primo a dar l'avvio ai raggruppamenti dei terreni nel Cantone Ticino; ciò avveniva nel 1912 con la commassazione dei fondi nelle zone di Castreda e Muada su di una superficie di dieci ettari. Nel 1920/24, sempre in questo Comune, vennero raggruppati altri 14 ettari nelle frazioni di Giuratino e Cumiasca ed infine nel 1924/26 venne sistemata la zona del piano lungo la cantonale su di una superficie di 79 ettari e con una spesa di Fr. 79.788,—.

Rimane ora da raggruppare tutta la zona dal piede della montagna ai monti, cioè tutti i fondi coltivati attorno a Corzoneso, Campiroi, Cumiasca e Casserio ed i terreni posti sopra questi agglomerati su un'area complessiva di 224 ettari.

Va osservato che il raggruppamento della collina e montagna di Corzoneso era stato incluso, in un primo tempo, nel progetto generale della Media Blenio. Corzoneso era infatti stato aggregato agli altri 9 Comuni della Media Valle e per tutto il complesso venne eseguito, negli anni 1946/50, il rilievo del particellare attuale con il sistema fotogrammetrico, essendo la zona sprovvista di qualsiasi

mappa censuaria. Dal rilievo risultò che nei 224 ettari ancora da raggruppare si contano ben 3170 particelle, con una superficie media di mq. 782.

Per diverse ragioni, soprattutto d'indole finanziaria, le pratiche del raggruppamento nel Comune che ci occupa subirono un ritardo, cosicchè ci troviamo solo oggi ad esaminare il progetto di dettaglio, mentre negli altri 9 Comuni il nuovo riparto dei fondi è ultimato e la rete stradale è in via di compimento.

Il progetto di dettaglio che vi alleghiamo tiene conto delle osservazioni formulate durante l'esame in luogo dai competenti uffici cantonale e federale avvenuto il 27 aprile 1967 ed è poi stato approvato, ufficialmente, il 4 luglio 1967 dall'Ufficio federale delle bonifiche.

Agli effetti del nuovo riparto dei fondi verranno riconsiderate anche le tre zone già raggruppate per poter operare gli scambi necessari per raggiungere una più razionale concentrazione dei fondi e ciò in modo particolare sui Monti di Castreda e Muada e nelle frazioni di Giuratino e Cumiasca.

Le singole categorie di lavoro previste dal progetto si riassumono come segue :

1) Rete stradale

— strade principali collina e monti larghezza 2,20 + 0,30 lunghezza totale ml. 5111	Fr. 255.000,—
— strade tipo jeep larghezza 2,20 + 0,30 lunghezza totale ml. 1402	Fr. 80.000,—
— strade jeep di accesso ai monti larghezza 2,20 lunghezza totale ml. 5265	Fr. 250.000,—
— riattazione e sistemazione strade esistenti larghezza m. 2,20, lunghezza totale ml. 1109	Fr. 20.000,—
— riattazione sentieri, lunghezza totale ml. 870	Fr. 7.000,—
— esecuzione di drenaggi nella zona acquitrinosa delle Bolle (ml. 200)	Fr. 5.000,—
— imprevisti generali	Fr. 50.000,—
— progetto e direzione lavori	Fr. 43.000,—
Totale opere costruttive	Fr. 710.000,—

2) Operazioni geometriche - R.T. su 248 ettari e commassazione dei fondi del piano (ha. 79) Fr. 200.000,—

3) Pavimentazione economica di una parte delle strade della zona del piano (ml. 2600) e di una parte delle nuove strade della zona collina e monti Fr. 90.000,—

Importo complessivo dell'opera Fr. 1.000.000,—

pari ad un costo medio per ettaro di Fr. 3.058,—.

Le aggiunte, rispettivamente le deduzioni suggerite in occasione del sopralluogo del 27 aprile 1967, sono elencate in dettaglio nella relazione del progettista.

Il progetto di massima, allestito nel 1961, prevedeva una spesa di Fr. 740.000,—. Abbiamo quindi una maggior spesa di Fr. 260.000,— dovuta in parte agli aumenti dei costi della mano d'opera, dei materiali e delle operazioni geometriche ed alla inclusione in preventivo della pavimentazione economica di alcune strade. Questa spesa, non prevista nel progetto di massima, comporta da sola Fr. 90.000,—.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo agli atti del progetto ed al rapporto del progettista.

Ciò esposto vi proponiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'approvazione dell'annesso progetto di raggruppamento e lo stanziamento in favore di quest'opera del sussidio cantonale massimo del 35 % sull'importo del preventivo pari a quello concesso per il raggruppamento della Media Blenio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio ed il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Corzoneso (zona collina e monti)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 settembre 1967 n. 1473 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni con rete stradale, nel Comune di Corzoneso (zona collina e monti) sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 35 % in contanti, sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 35 % di Fr. 1.000.000,— ossia al massimo Fr. 350.000,—.

Art. 3. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 4. — Il capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla delegazione consortile, dovranno essere sottoposti rispettivamente per approvazione e ratifica al Dipartimento dell'economia pubblica. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

Art. 5. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile, dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale.

Questi terreni o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 6. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando:

- a) i terreni raggruppati e bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi, da parte del Consorzio, sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 7. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto dopo l'approvazione da parte delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle stesse sarà ammesso.